

**DECISIONE N. 128/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 14 dicembre 1998

**sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili
(UMTS) della terza generazione nella Comunità**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 57, 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽⁴⁾,

- (1) considerando che il 29 maggio 1997 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione sull'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e senza fili;
- (2) considerando che il 15 ottobre 1997 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla strategia e gli orientamenti per l'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e senza fili (UMTS);
- (3) considerando che il 1° dicembre 1997 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare all'inizio del 1998, una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che permetta di stabilire orientamenti sul merito della questione e faciliti, nel quadro giuridico comunitario vigente, la rapida

concessione di licenze per il servizio UMTS e, se necessario e in base all'attuale ripartizione delle competenze, riguardo all'attribuzione coordinata delle frequenze nella Comunità e al roaming paneuropeo; che il 29 gennaio 1998 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui esprime il suo ampio sostegno alla comunicazione della Commissione del 15 ottobre 1997;

- (4) considerando che è necessario sviluppare una nuova generazione di sistemi innovativi che permettano di fornire servizi multimedia a banda larga senza fili, inclusi quelli Internet e gli altri basati sul protocollo Internet (I/P), di fornire servizi flessibili e personalizzati e di supportare volumi di dati elevati, grazie al ricorso combinato alle componenti terrestri fisse e mobili e a quelle via satellite; che la presente decisione si applica alle componenti satellitari, fatta salva la decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità ⁽⁵⁾; che è necessario garantire un'apertura rapida del mercato al fine di ottenere, grazie a un livello sufficiente di concorrenza, una copertura ininterrotta e globale, un abbattimento dei costi e un'offerta di servizi innovativi;
- (5) considerando che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (WARC 92) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ha definito nel 1992 lo spettro di frequenze riservato allo sviluppo delle parti satellitari e terrestri del futuro sistema pubblico di telecomunicazioni mobili terrestri (FPLMST, in prosieguo indicato con la sigla IMT-2000); che, in base alla risoluzione 212 dell'UIT e alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni di 1995 (WRC 95), la realizzazione della parte terrestre dovrebbe cominciare intorno al 2000;

⁽¹⁾ GU C 131 del 29. 4. 1998, pag. 9 e GU C 276 del 4. 9. 1998, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 214 del 10. 7. 1998, pag. 92.

⁽³⁾ Parere espresso il 16 settembre 1998 (GU C 373 del 2. 12. 1998).

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 1998 (GU C 210 del 6. 7. 1998), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 333 del 30. 10. 1998, pag. 56) e decisione del Parlamento europeo del 18 novembre 1998 (GU C 379 del 7. 12. 1998). Decisione del Consiglio del 30 novembre 1998.

⁽⁵⁾ GU L 105 del 23. 4. 1997, pag. 4.